



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 117 del 2022, proposto da Condominio San _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati _____ con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio _____ Brescia, via _____

contro

Comune di San Zeno Naviglio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via _____

nei confronti

Banca di _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati _____, _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio _____ Brescia, viale della _____

per l'annullamento

del diniego di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. n. 241/1990 e del Regolamento Attuativo D.P.R. n. 184/2006 (Pratica Edilizia n. 129/2021), prot. n. 11297 del 30.12.2021,

nonché per l'accertamento

ai sensi dell'art. 22 e segg. L. n. 241/1990 e dell'art. 116 c.p.a. del diritto del Condominio di prendere visione e di estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti del 2.12.2021, ovverosia della CILA del 10.11.2021 prot. n. 0009579/2021 e dei relativi allegati;

e per la conseguente condanna

ex art. 116, comma 4, c.p.a. dell'Amministrazione resistente alla produzione/deposito (anche in giudizio) dei summenzionati documenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Zeno Naviglio e di Banca di ...

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1) Il Condominio ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di accesso agli atti facenti parte della CILA del 10.11.2021 n. 9579 presentata dalla Banca controinteressata per l'effettuazione dei lavori di manutenzione dell'immobile sito al piano rialzato, subalterno n. 11 del Condominio, al fine dell'allestimento di una nuova filiale bancaria.

2) In particolare il Condominio, temendo l'utilizzo improprio o non autorizzato di alcune parti comuni (come ad esempio l'abbattimento di barriere architettoniche e montaggio di servoscala), ha presentato istanza di accesso agli atti della CILA suddetta precisando che l'interesse conoscitivo era finalizzato alla "*Verifica utilizzo*

aree comuni” (cfr. pagina 3 dell’istanza, in doc. 6 del ricorrente).

3) La banca controinteressata si è opposta all’esibizione degli atti affermando che *“all’interno dei documenti richiesti sono contenuti dati e informazioni che per ragioni di sicurezza, onde evitare il possibile perpetrarsi di ipotesi di reato, a tutela del patrimonio mobiliare dell’Istituto e degli utenti nonché dell’incolumità fisica del personale dipendente e della clientela, non possono essere messi liberamente a conoscenza di chiunque vi manifesti interesse, dichiarando inoltre che il progetto depositato per le opere interne non contempla alcun utilizzo continuativo o indebito delle aree condominiali comuni”*.

Il Comune ha adottato il provvedimento impugnato di diniego totale di accesso, con motivazione pressochè integralmente mutuata dalle considerazioni espresse dalla banca.

4) I ricorrenti hanno impugnato il citato diniego chiedendo l’accertamento del loro diritto di accesso.

Il Comune e la controinteressata hanno chiesto il rigetto del ricorso.

5) Il ricorso è ammissibile e fondato nella parte di cui appresso.

6) In primo luogo il ricorso è ammissibile perché:

a) la delibera dell’assemblea condominiale di autorizzazione a presentare il ricorso (impugnata dalla banca davanti al Giudice ordinario), sebbene sia tuttora *sub iudice*, non è stata dichiarata nulla né è stata inibita la sua efficacia;

b) in ogni caso l’amministratore ha il potere, anche senza previa autorizzazione assembleare, di agire in giudizio e proporre impugnazioni nell’ambito delle attribuzioni conferitigli dall’art. 1130 c.c. a tutela dell’uso dei beni comuni, posto che l’art. 1131, comma 1 c.c. gli attribuisce sia la rappresentanza sostanziale che quella processuale, talché egli è *“legittimato ad agire, senza necessità di autorizzazione dell’assemblea, per conservare l’uso di un bene comune conforme alla sua funzione e originaria destinazione”* (Cons. Stato, Sez. IV, 14.01.2016. n. 81);

c) il Condominio non è un *quisque de populo* ma un soggetto qualificato rispetto

agli immobili che di esso fanno parte, con conseguente diritto di accedere ai titoli edilizi relativi ad interventi effettuati all'interno del Condominio (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 8.10.2018, n. 2231; T.A.R. Toscana, Sez. I, 10.09.2013, n. 1254).

Da ciò l'ammissibilità del ricorso.

7) Il ricorso è altresì fondato, limitatamente a quanto di seguito specificato.

7.1) Il diniego comunale ha negato totalmente l'accesso, per di più mutuando la motivazione dalle considerazioni formulate dal controinteressato, senza avere effettuato alcuna distinzione tra atti ostensibili ed atti contenenti effettivamente profili riservati relativi alla sicurezza della banca, degli operatori e dei clienti, sicché in tale parte tale atto è illegittimo e dev'essere annullato.

7.2) Va precisato, tuttavia, che l'attività bancaria comporta effettivamente profili di riservatezza riguardanti la dislocazione e le caratteristiche tecniche degli impianti e delle dotazioni di sicurezza, sicché appare ragionevole negare l'accesso alle informazioni, alle tavole progettuali e ai documenti tecnici che riguardino tali aspetti.

7.3) Non vi sono, invece, ragioni per negare l'accesso agli atti edilizi riguardanti gli interventi sulle parti comuni dell'edificio e quelli che incidano sull'utilizzo delle aree comuni che il Condominio ha inteso conoscere.

7.4) Si aggiunga che la stessa controinteressata ha depositato in giudizio:

- la CILA (priva degli elaborati progettuali) da cui si evince che le "opere" non riguardano le *parti comuni* (punto d.1 della Cila);
- la Relazione tecnica che descrive gli interventi interni all'appartamento.

Non sono stati invece depositati atti che descrivano l'utilizzo delle parti comuni e l'installazione di un eventuale servoscala.

8) In conclusione il ricorso dev'essere accolto in parte, con accertamento del diritto di accesso del Condominio ai soli atti ed elaborati grafici che riguardino la previsione di utilizzo delle aree comuni e l'eventuale installazione di un servoscala.

Ove tali atti ed elaborati dovessero contenere anche ulteriori informazioni di natura riservata ai sensi di quanto sopra precisato, il Comune provvederà all'oscuramento delle relative parti.

9) La particolarità della vicenda e l'atteggiamento collaborativo dimostrato in corso di causa da parte del Comune e della controinteressata, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l'effetto ordina al Comune di esibire al Condominio, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia, gli atti e gli elaborati grafici della CILA del 10.11.2021 n. 9579, ai sensi e con i limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marcello Bolognesi

IL PRESIDENTE
Bernardo Massari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.